

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE
MOBILITA' E TRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O. 10 - EDILIZIA PRIVATA

DECRETO DI SOSPENSIONE

(art. 22 della Legge 02/02/1974 n° 64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- **VISTA** la Legge 02/02/1974 n° 64;
- **VISTO** il verbale di accertamento redatto dal Geom. Donato Turra, funzionario di questo Ufficio, dal quale si evince che la ditta [REDACTED] ha eseguito opere edili abusive consistenti nell'ampliamento di un fabbricato esistente e nella realizzazione di un fabbricato adibito a deposito, in un fondo sito in C/da Camatrice (fg. 34 - part. 233 sub 1) in agro del Comune di Piazza Armerina :

- 1) Corpo A - Ampliamento di un fabbricato esistente in muratura, mediante la realizzazione di un corpo di fabbrica di forma irregolare adibito a deposito, strutturalmente giuntato al corpo principale, con struttura portante in travi d'acciaio ancorata alla fondazione in C.A. mediante piastre imbullonate ed inghisate ad essa. Lo stesso ha dimensioni in pianta di mt. 15,30x8,70 circa con un'altezza media di mt. 3,50, con pareti perimetrali in poroton e copertura in pannelli termocoibenti, nel lato sinistro è annesso un piccolo wc avente dimensioni in pianta di mt. 1,35x1,30 circa, e sul lato destro, locale adibito a deposito avente dimensioni in pianta di mt. 2,70x5,60 circa, con un'altezza di mt. 2,70 circa;
- 2) Corpo B - Corpo di fabbrica con struttura portante in muratura adibito a deposito, avente dimensioni in pianta di mt. (2,15x7,60) circa con un'altezza media di mt. 2,20 circa, con una copertura in tronchi e tavolato, e finitura in tegole;

CONSIDERATO :

che il Comune di Piazza Armerina è compreso fra quelli classificati sismici di seconda categoria e che la ditta Di Trio Luigi, era tenuta all'osservanza dell'art. 18 - 5° comma, della Legge n° 64/74 e Legge 1086/71 art. 2;

- **ACCERTATA** la violazione alle vigenti disposizioni di legge;

ORDINA

Al Sig. [REDACTED], residente a Pietraperzia in [REDACTED] con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 02/02/1974 n° 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n° 10, che avverso il presente Decreto di Sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° 101793 Enna, li 25 MAG. 2016

IL DIRIGENTE U.O. 10
(Arch. Francesco Di Majo)

